

2.9 Decadenze e tutele

L'impugnazione di un contratto a tempo determinato deve avvenire entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Inoltre, in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR⁴⁶. Questa indennità ristora interamente il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto.

Infine, nel caso il contratto collettivo preveda l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità sopra citata è ridotta alla metà⁴⁷.

2.10 Aspetti previdenziali e assicurativi

2.10.1 Profili contributivi

Ai lavoratori assunti con contratto a termine, si applicano, in via generale, le disposizioni che regolano l'obbligazione contributiva prevista per la generalità dei lavoratori subordinati.

A partire dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro per tutti i lavoratori a tempo determinato è tenuto al versamento di un contributo addizionale (in aggiunta alla contribuzione ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori) pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali utile al finanziamento dell'indennità di disoccupazione. Tale contributo addizionale non si applica:

- 1) in relazione ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- 2) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n.1525 e successive modificazioni;
- 3) agli apprendisti;
- 4) ai dipendenti della P.A.

2.10.2 Restituzione della maggiorazione contributiva a seguito della conversione a tempo indeterminato

Al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro può richiedere la restituzione del contributo addizionale. Il diritto al rimborso scatta dopo che sia stato compiuto, con esito positivo il periodo di prova.

La restituzione spetta anche quando l'assunzione a tempo indeterminato avviene entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato.

In particolare il datore di lavoro detrae dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.⁴⁸

⁴⁶ Corte di Cassazione, Sentenza n. 21069 del 19/10/2015

⁴⁷ Art. 28, Dlgs 81/2015

⁴⁸ Art. 2, comma 28-30, Legge 28.6.2012, n. 92; Messaggio INPS n. 4441 del 2015